

1910

Statut Apicenyian

---

Nominum Inultore

Senecide

Mod. et Regalament

---

Urgente

Rom. 27. Febr. 920, ore 9

Caro Ministro,

Non permetto di rassicurarvi inia-  
mente l'approvazione della proposta,  
già anche favorevolmente dal Ministero.

Del Com.°, riguardate i caratteri

della ammi.° dell' Istituto nazionale

delle Lettere, che non può più ri-

manere in condizioni di "Sede Vacante".

La proposta medesima è il risultato

di un grande approfondimento della situazione.



attuali deli' Stati di ing... alla uscita  
deli' on. Bonifacio.

Il tempo stringe, perche non sarebbe  
di poterlo e quantun alle camere, e  
possibile grandemente di risolvete sugli al

tra, perche non e possibile di entrare  
nessa in una via tutta di tempo alla  
crediment deli' Stati.

Scusa e, per avveduto, tempo unisono  
tutto, e credimi cordialmente

P. S.

Scusa

Scusa capi deli' documenti.

proprio, lo si ammette li convenienti.



*Al Ministro del Tesoro*

ROMA, 28 gennaio 1920

Caro STRINGHER,

Mi affretto a rispondere alla tua gradita lettera odierna riguardante la rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.--

L'articolo che mi comunichi fa parte di uno schema di decreto reale contenente non poche disposizioni circa l'anzidetto Istituto.-- Ebbi all'uopo a fare alcune osservazioni con lettera del 18 corr. diretta al Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro. Sulla questione della rappresentanza osservai che il sistema proposto era nuovo nella nostra legislazione in materia di aziende pubbliche autonome o poste semplicemente sotto il controllo e la garanzia dello Stato.

Ora mi si chiarisce che s'intenderebbe nominare un Consigliere delegato ed un Direttore e, da parte mia, non avrei difficoltà di aderire a questa proposta a condizione che fosse nettamente stabilita la competenza dei due dirigenti dell'Istituto, limitando - s

l'Ill.mo Gr.Cr.

f. Bonaldo S T R I N G H E R

Direttore Generale della Banca d'Italia  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
dell'Istituto Nazionale delle  
Assicurazioni.--

:/:

R O M ACorporate Heritage  
& Historical Archive

mai - quella del Direttore alle operazioni di ordinaria amministrazione.-

Questo chiarimento potrebbe essere fatto nello stesso articolo che mi comunichi oppure rinviato in sede di regolamento, sostituendo alle parole " il Direttore provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e del Consiglio " le altre " le attribuzioni del Consigliere delegato e del Direttore Generale saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 6 del presente decreto".-

Col citato mio foglio del 18 corr., al quale non è stato ancora risposto, ebbi a fare altre osservazioni sullo schema di decreto e, perciò, tu vorrai avere la compiacenza di consentirmi che con questa lettera non intenda dare la mia adesione all'insieme dello schema, prima che mi sia esibito il testo definitivo.-

Colgo l'occasione per inviarti i miei saluti cordiali.-

aff. tuo  
Schon

VITTORIO EMANUELE III

ecc. ecc.

CONSTATATA la necessità, in occasione dell'entrata in vigore dei trattati di pace e in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza del Parlamento, di regolare provvisoriamente la situazione delle imprese di assicurazione alle quali si riferiscono i provvedimenti presi durante la guerra;

SULLA proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con i ministri per gli affari Esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per il tesoro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. I

E' prerogata fino a nuova disposizione, con le modalità di cui appresso, la validità dei seguenti decreti:

- a) D.L. 29 luglio 1915, N. 1167, che reca provvedimenti per le imprese di assicurazione;
- b) R.D. 30 agosto 1914, N. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione;
- c) D.L. 11 novembre 1917, N. 1912, che autorizza l'Istituto predetto a riassicurare durante lo stato di guerra i rischi ordinari della navigazione;
- d) D.L. 14 aprile 1918, N. 565 che autorizza l'Istituto stesso a riassicurare i rischi di qualsiasi genere.

ART. 2

Le disposizioni del D.L. 29 luglio 1915, N. 1167, si applicano anche alle imprese di assicurazione nazionali e alle imprese di riassicurazione, nazionali e estere.

Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione estere si applicano inoltre le disposizioni del R.D. 4 settembre 1919, N. 1620, che reca

provvedimenti per l'impianto in Italia di sedi e succursali di banche estere.

### Art. 3.

La speciale gestione per le operazioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di cui al ~~R. D. 30 agosto 1914, N. 902~~, al D.L. II novembre 1917, N. 1912 e al D.L. 14 aprile 1918, N. 565, si considera chiusa col 31 dicembre 1919 e da questa data i rischi in corso si considerano gestiti in proprio dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Alle operazioni di liquidazione della detta gestione provvede con i suoi organi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il quale deve compilare e rimettere al Ministero del Tesoro e al Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro il rendiconto definitivo della gestione stessa.

Tutti gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi di guerra in navigazione di cui al R. D. 30 agosto 1914, N. 902 sono devoluti al Tesoro dello Stato. Invece gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione di cui al D.L. II novembre 1917, N. 1912 e dei rischi di qualsiasi genere di cui al D.L. 14 aprile 1918, N. 565 sono devoluti al Tesoro dello Stato solo per metà, mentre per l'altra metà sono accantonati per la costituzione iniziale delle riserve di garanzia di cui al seguente articolo.

### Art. 4.

Gli utili netti annuali dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, provenienti dalla gestione delle riassicurazioni, sono destinati per intero alla riserva di garanzia fino a che detta riserva non raggiunga un terzo della media dei premi incassati per le riassicurazioni stesse negli ultimi tre esercizi.

In seguito si fa luogo all'applicazione dell'art. 14 lettere a) b) e c) della legge 4 aprile 1912, N. 305, determinando però la quota destinata alla riserva di garanzia in proporzione tale da mantenere la medesima riserva nella misura stabilita nel precedente comma.

Gli utili netti risultanti dopo effettuati i detti prelevamenti,

per metà sono devoluti al Tesoro dello Stato e per l'altra metà sono erogati nei modi di anno in anno stabiliti di accordo dal <sup>Ministro</sup> ~~Ministro~~ per l'Industria, il Commercio e il Lavoro e dal ~~Ministro~~ del Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

#### ART. 5

Su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Rappresentanza legale dell'Ente può essere affidata a uno dei componenti il Consiglio stesso. Tale deliberazione deve essere approvata con <sup>Regio Decreto</sup> R.D. su proposta del ~~Ministro~~ ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione designa anche il Direttore generale dei servizi tecnici e amministrativi, il quale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato permanente e del Consiglio. La nomina del medesimo Direttore è fatta con Decreto del ~~Ministro~~ ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

Lo statuto dell'Istituto Nazionale stabilisce le rispettive attribuzioni del Consigliere delegato e del Direttore generale.

La misura e il modo di retribuzione del Consigliere delegato e del Direttore generale sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dal ~~Ministro~~ ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

#### ART. 6

In analogia all'art. 57 della legge (T.U.) 22 novembre 1908, N. 693, ai Consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, N. 305, che ottengono il collocamento a riposo ~~mentre~~ hanno ancora tale incarico o dopo lo scadere di questo, l'assegno di pensione sarà liquidato sulla base della media degli stipendi o degli assegni che tengono luogo di stipendi percepiti nell'ultimo triennio, cumulando i servizi prestati presso lo Stato con quelli prestati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La ritenuta del Tesoro sarà fatta sugli assegni percepiti, in luogo di stipendio, dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con effetto del 1 ottobre 1919, nella misura del <sup>sei per cento</sup> 6%, ai sensi dell'art. 1 del D.L.

23 ottobre 1919, N. 1970. Per il periodo anteriore al 1 ottobre 1919, sarà recuperata la ritenuta predetta sulla differenza fra lo stipendio di ruolo e quello corrisposto come sopra dall'Istituto Nazionale, nella misura stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3212, serie 3<sup>a</sup>.

ART. 7

Il Governo del Re è autorizzato a emanare in <sup>teporaneo</sup> ~~4.8.~~ le disposizioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli precedenti e a modificare sia il regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, N.305 che lo statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, provvedendo ~~anche~~ alla nomina dei posti attualmente vacanti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, anche per la durata del prossimo quadriennio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordinismo ecc.

Ministero per l'Industria  
il Commercio e il Lavoro

29 Gennaio 20  
ore 19

IL DIRETTORE GENERALE DEL CREDITO DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Mestre L. Direttore Generale,

in risposta sollecitata alla Sua  
cortese di oggi mi è gradito poter  
le assicurare che l'unita lettera  
di S. E. Schanzer riflette una situa-  
zione già superata. Gli accordi  
presi col Ministero del Tesoro han-  
no consentito a S. E. Ferraris di  
portare stamane alla firma Reale  
il decreto di cui le accludo copia.  
Il conte Novini, col quale sono sta-  
te condotte le trattative, mi confer-  
ma ora il pieno nulla osta del  
Tesoro e dissipa ogni dubbio al riguardo.

Ho l'onore di ripeterle che mi tengo  
a Sua disposizione e frattanto le rinnovo  
i servizi del mio particolare ufficio, sendo

Roma 31 gennaio 1920.

illustre amico.

Nella sua lettera di ieri - assai gradita - Ella dice di credere opportuno di farmi conoscere le carte che vi erano unite.

Nella espressioni da Lei usata e fotosegnata io ho intraveduto il desiderio di rinviare le cartelle comunicatemi, e, qui unite, glielo restituisco.

Le nuove disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione di questo Istituto, saranno tutto il frutto che si era attende per quelle del regolamento e dello Statuto, che vi hanno attinenza, saranno modificate in modo da rispondere pienamente allo scopo -

Per ciò ho creduto di interpretare anche il Suo pensiero, consegnando senza indugio (e intendo riservatamente) all'on. Benedetto, quale vostro cancelliere, copia del decreto, affinché studi e concetti le modificazioni



Da appontarsi al regolamento e allo Stato  
 in tempo per essere già preparato a ma-  
 lestare al riguardo il suo avviso, appren-  
 ella crederà di spargliene richiesta -

Il prof. Beneduce si è mortuato dipo-  
 sto ad occuparsene, e speriamo che la  
 esperienza di carattere politico non gli  
 impediscano di fare e fare presto, giac-  
 che saremo di provvedere in modo  
 definitivo all'assetto di quest'ammis-  
 trazione nei suoi organi direttivi.  
 Mi continui la sua benevola amicizia  
 e mi creda

Il suo affezionato

Genardi

13  
Roma 17-V-1920

gentilissimo e stimatissimo amico

Mi richiama, anzi mi richiama  
liando di ringraziamenti per il suo lavoro  
su le condizioni della circolazione e  
del mercato monetario durante e dopo  
la guerra, che leggerò col raccoglimento  
e con l'intimo godimento spirituale  
con cui si legge il Vangelo ovvero i  
"Sionetti" di San Francesco -

Sarebbe bene che, prima  
dell'attentamento (se si allora  
l'impresa) dal Governo dell'attuale  
Ministro dell'Industria, si  
ottenesse la risposta alla  
della Sua lettera, poiché, in mezzo

14



alle sue immenerabili e grandi  
cune, ha avuto la bontà di chiedergli  
ieri stesso un consiglio -

Di nuovo grazie e un'abbraccio  
per il tutto suo

Genova

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



11-V-1920

15

pregnato amico

Eccole l'appuntato -

Se ella avrà bisogno

di me sono a sua

disposizione -

Nelle ore pomeridiane

Dalle 17 alle 18: Dayro

al Comitato di O. Civile

fino alle 19 -

Con affetto suo

Ferrando

12 maggio ore 15

Regn. curia, ha parlato con S. C.  
Ferrarij; e poi che gli si è dubita-  
to favorevolmente disposto ad  
ampliar le nostre proposte, gli ha  
lasciato la lettera firmata. Gli  
opera di poter portare la cosa a  
un innominato Consiglio di Ministri,  
e veder se si può evitar il Con-  
siglio di Stat. Gli ha dimostrate  
le grandi opportunità di ottenere

l'amm. e dell' Istituto presso del  
l'oriente di un altro Ministero  
e. e. e. Vedendo il ca. Benedu,  
lo preghi di accompagnare lui pure.  
Credo che ci procurerà l'affetto del  
C sia per la rapidità, sia per  
altro.

In fede, con di essere per

Stupley

C. Verardi

Roma 23 maggio 1920



ISTITUTO NAZIONALE  
DELLE  
ASSICURAZIONI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente

Care Bonaldi

L'Amico Uccardi mi ha  
comunicato il suo desiderio di  
tenere domani alle 11 una seduta  
privata del Consiglio, e di tenere poi  
lunedì il Consiglio plenario.

Io vorrei recarmi domani  
mattina a Junta Marinella dove  
ho tutte le funzioni. E sia per  
la impossibilità di fare sapere in  
tempo che non anderei, sia per  
il fatto che devo portare qual-  
che provvista, ti prego di voler  
recare la mia assenza, facendo  
sapere a Colleghi il pieno mio  
consentimento nelle proposte che

to presentarsi ad essi.  
Giurati mattina sera a  
Roma, e, se te consenti, po-  
tranno tener Consiglio nel  
pomeriggio, o anche la matt.  
na alle 11.

Il Cognigni mi ha scritto d.  
aver rassegnato a te le sue  
direzioni: non vedi che via oportu-  
na che tu lo chiami e ti faccia  
dare le ragioni di quelle direzioni;  
venendo meno agli impegni assun-  
ti per la preparazione del bilancio  
tecnico?

Mi porgo cordiali saluti.

affr.

V. Magaldi.

L'art. 5 del R. Decreto-legge 29 gennaio 1920 n° 115, stabilisce che, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, la rappresentanza legale dell'Ente può essere affidata ad uno dei componenti il Consiglio stesso, e che tale deliberazione deve essere approvata con R. Decreto, su proposta del Ministro dell'Industria.

Il primo provvedimento da prendersi parrebbe quindi quello di promuovere dal Consiglio una deliberazione di rinuncia all'accennata facoltà.

Potrebbe, quindi, il Consiglio procedere alla designazione del Direttore Generale, ma perchè la nomina di esso, da parte del Governo, possa farsi per decreto reale (premessso dal Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio dei Ministri), anzichè per decreto ministeriale, come era previsto nella seconda parte del citato art. 5 del R. Decreto-legge 29 gennaio 1920, occorre che siano prima approvati i progettati due nuovi articoli 6 e 6 bis (di cui si unisce lo schema) in sostituzione di quello 6 del vigente Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912 N° 305.

Coi due nuovi articoli in progetto, mentre, per il migliore Governo dell'Istituto, si conferisce maggiore dignità al Direttore Generale, affidandogli, nel caso di rinuncia alla sopra detta facoltà la rappresentanza legale dell'Ente, che la conserverebbe per tutta la sua durata in carica, si rafforzano la posizione e l'autorità del Consiglio, stabilendosi che il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio stesso dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato permanente.



Poichè peraltro l'approvazione delle modificazioni da apportarsi al Regolamento deve, necessariamente, avvenire colla procedura seguita per il Regolamento medesimo, e cioè Decreto Reale, proposta dei Ministri competenti e intervento del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, non pare dubbio che le cose andranno un po' in lungo, mentre urge la definizione, anche perchè le vicende parlamentari potrebbero portare a mutamenti sfavorevoli nella composizione del Governo e perchè si ha in vista una riunione in Roma degli agenti generali dell'Istituto per costituirsi in federazione ed anche, secondo quanto è riferito, per protestare contro il Governo e l'Amministrazione per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti attesi per lo assetto della Direzione Generale.

Parrebbe pertanto da esaminare se non fosse il caso di fare una mossa rapida: informare, cioè, per lettera il Ministro dell'Industria del proposito di rinunciare alla facoltà di affidare la rappresentanza legale dell'Istituto ad un Consigliere, conferendola invece al Direttore Generale, non appena fossero state approvate le proposte e concordate modificazioni al regolamento.

Il Direttore Generale che l'Istituto designerebbe sarebbe il Toia, il quale, dopo una esauriente conversazione circa l'esplicazione del suo compito, in relazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione, e le condizioni che sarebbero a lui fatte in linea economica avrebbe dichiarato di accettare, mostrandosene assai lusingato e soddisfatto.

Nella lettera al Ministro dell'Industria dovrebbero indicarsi esplicitamente le condizioni proposte e accettate, anche perchè, a norma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1912 N° 305, richiamato in quello nuovo del Regolamento (art. 6), lo stipendio e le indennità del Direttore Generale debbono essere stabiliti nello stesso R. Decreto della di lui nomina.

Non parrebbe però il caso in questa lettera di far menzione degli accordi interceduti circa la partecipazione agli utili, tanto più che per le determinazioni da adottarsi al riguardo, a suo tempo, dovranno tenersi presenti le disposizioni dell'art. 4 del R. Decreto legge 29 gennaio 1920 N° 115 circa la destinazione degli utili annuali provenienti dalla gestione delle riassicurazioni.

Se il Ministro predetto risponde, com'è sperabile, senza indugio con una lettera di adesione, in massima, ai propositi manifestati dall'Istituto, potrebbero poi farsi le pratiche necessarie per l'adozione dei provvedimenti accennati e di quegli altri che fossero ravvisati necessari per la completa attuazione della progettata sistemazione, con maggiore tranquillità.

Tra questi ultimi potrebbe, ad esempio, trovare posto quello di un miglioramento del trattamento economico dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per renderlo più consensuale alle mutate condizioni della vita e alle accresciute responsabilità, in seguito al passaggio definitivo all'Istituto dei nuovi servizi di riassicurazione dei rischi ordinari di navigazione e dei rischi di qualsiasi genere.

In ogni caso, dovrebbe provvedersi sollecitamente alla nomina del nuovo Consigliere in sostituzione dell'On. Prof. Beneduce, da farsi a norma dell'art. 5 della detta legge 4 aprile 1912 N° 305, e quindi a scelta tra i funzionari dello Stato.

In un secondo tempo, poi, potrebbero essere studiate e proposte al Governo quelle modificazioni dello Statuto che, secondo i suggerimenti della fatta esperienza, e di intesa col nuovo Direttore Generale, fossero ritenute necessarie.

Così dicasi per il trattamento economico e per le attribuzioni del Vice Direttore Generale.



... poiché peraltro l'approvazione delle modificazioni da ap-

portarsi L'art. 5 del R. Decreto-legge 29 gennaio 1920 n° 115, stabilisce che, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, la rappresentanza legale dell'Ente può essere affidata ad uno dei componenti il Consiglio stesso, e che tale deliberazione deve essere approvata con R. Decreto, su proposta del Ministro dell'Industria.

Il primo provvedimento da prendersi parrebbe quindi quello di promuovere dal Consiglio una deliberazione di rinuncia all'accennata facoltà.

Potrebbe, quindi, il Consiglio procedere alla designazione del Direttore Generale, ma perchè la nomina di esso, da parte del Governo, possa farsi per decreto reale (premessso dal Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio dei Ministri), anzichè per decreto ministeriale, come era previsto nella seconda parte del citato art. 5 del R. Decreto-legge 29 gennaio 1920, occorre che siano prima approvati i progettati due nuovi articoli 6 e 6 bis (di cui si unisce lo schema) in sostituzione di quello 6 del vigente Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912 N° 305.

Coi due nuovi articoli in progetto, mentre, per il migliore Governo dell'Istituto, si conferisce maggiore dignità al Direttore Generale, affidandogli, nel caso di rinuncia alla sopra detta facoltà la rappresentanza legale dell'Ente, che la conserverebbe per tutta la sua durata in carica, si rafforzano la posizione e l'autorità del Consiglio, stabilendosi che il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio stesso dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato permanente.



Poichè peraltro l'approvazione delle modificazioni da apportarsi al Regolamento deve, necessariamente, avvenire colla procedura seguita per il Regolamento medesimo, e cioè Decreto Reale, proposta dei Ministri competenti e intervento del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, non pare dubbio che le cose andranno un po' in lungo, mentre urge la definizione, anche perchè le vicende parlamentari potrebbero portare a mutamenti sfavorevoli nella composizione del Governo e perchè si ha in vista una riunione in Roma degli agenti generali dell'Istituto per costituirsi in federazione ed anche, secondo quanto è riferito, per protestare contro il Governo e l'Amministrazione per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti attesi per lo assetto della Direzione Generale.

Parrebbe pertanto da esaminare se non fosse il caso di fare una mossa rapida: informare, cioè, per lettera il Ministro dell'Industria del proposito di rinunciare alla facoltà di affidare la rappresentanza legale dell'Istituto ad un Consigliere, conferendola invece al Direttore Generale, non appena fossero state approvate le proposte e concordate modificazioni al regolamento.

Il Direttore Generale che l'Istituto designerebbe sarebbe il Toia, il quale, dopo una esauriente conversazione circa l'esplicazione del suo compito, in relazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione, e le condizioni che sarebbero a lui fatte in linea economica avrebbe dichiarato di accettare, mostrandosene assai lusingato e soddisfatto.

Nella lettera al Ministro dell'Industria dovrebbero indicarsi esplicitamente le condizioni proposte e accettate, anche perchè, a norma dell'art . 9 della legge 4 aprile 1912 N° 305, richiamato in quello nuovo del Regolamento ( art. 6), lo stipendio e le indennità del Direttore Generale debbono essere stabiliti nello stesso R. Decreto della di lui nomina.

Non parrebbe però il caso in questa lettera di far menzione degli accordi interceduti circa la partecipazione agli utili, tanto più che per le determinazioni da adottarsi al riguardo, a suo tempo, dovranno tenersi presenti le disposizioni dell'art. 4 del R. Decreto legge 29 gennaio 1920 N° 115 circa la destinazione degli utili annuali provenienti dalla gestione delle riassicurazioni.

Se il Ministro predetto risponde, com'è sperabile, senza indugio con una lettera di adesione, in massima, ai propositi manifestati dall'Istituto, potrebbero poi farsi le pratiche necessarie per l'adozione dei provvedimenti accennati e di quegli altri che fossero ravvisati necessari per la completa attuazione della progettata sistemazione, con maggiore tranquillità.

Tra questi ultimi potrebbe, ad esempio, trovare posto quello di un miglioramento del trattamento economico dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per renderlo più consensuale alle mutate condizioni della vita e alle accresciute responsabilità, in seguito al passaggio definitivo all'Istituto dei nuovi servizi di riassicurazione dei rischi ordinari di navigazione e dei rischi di qualsiasi genere.

In ogni caso, dovrebbe prevedersi sollecitamente alla nomina del nuovo Consigliere in sostituzione dell'On. Pref. Beneduce, da farsi a norma dell'art. 5 della detta legge 4 aprile 1912 N° 305, e quindi a scelta tra i funzionari dello Stato.

In un secondo tempo, poi, potrebbero essere studiate e proposte al Governo quelle modificazioni dello Statuto che, secondo i suggerimenti della fatta esperienza, e di intesa col nuovo Direttore Generale, fossero ritenute necessarie.

Così dicasi per il trattamento economico e per le attribuzioni del Vice Direttore Generale.

Roma, 17 maggio 1920

Eccellenza,

Mi affretto a comunicare all'E.V. copia delle due deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha oggi prese circa il progetto di assetto della sua direzione generale, in conformità a quanto ebbi ad esporre al riguardo nella mia lettera del 15 corrente.

Con la prima deliberazione il Consiglio ha, infatti, espresso unanimemente, il voto che siano recati al regolamento 5 agosto 1912 N° 939, quelle modificazioni ritenute necessarie a conseguire lo scopo, sostituendo all'attuale articolo 6 due nuovi articoli, 5 bis e 6, secondo lo schema che ho trascritto nella mia precedente lettera del giorno 13, con la seconda deliberazione il Consiglio stesso ha designato alla carica di Direttore Generale dell'Istituto l'Ing. Comm. Guido Toja, che la assumerà con lo stipendio e la indennità già noti all'E.V. e che dovranno essere indicati nel decreto reale di nomina, ai termini dell'art. 9 della legge 4 aprile 1912 N° 305, richiamato nel detto nuovo articolo 5 bis del Regolamento. Cioè L. 50 mila di stipendio e L. 10.000 di indennità di rappresentanza.

Per le considerazioni che ebbi già l'onore di fare verbalmente all'E.V. riterrei necessario che contemporaneamente alla nomina del Direttore Generale, fosse provveduto alla rinnovazione del Consiglio di Amministrazione.

Questa avverrebbe in anticipazione di qualche mese sul



. . . . .

la scadenza del quadriennio di durata in carica dei componenti il Consiglio, ma recherebbe il vantaggio di compiere in ogni sua parte quella più razionale sistemazione degli organi rappresentativi e direttivi della grande Azienda che è nel comune desiderio, e che varrebbe, a mio avviso, a renderne l'azione più salda e armoniosa.

A tal fine, dovrebbe anche provvedersi alla nomina del nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione del dimissionario On. Prof. Beneduce, con scelta tra i funzionari dello Stato, a tenore dell'art. 5 della citata legge 4 aprile 1912.

Vedrà, infine, l'E.V. se, come io penso, non sia in questa occasione da recare agli assegni dei componenti il Consiglio di Amministrazione quel miglioramento, che valga a renderli più rispondenti alle mutate condizioni della vita, tenuto pur conto al riguardo degli aumenti dovutisi accordare di recente agli stipendi del personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, e alle responsabilità notabilmente cresciute, in seguito al R. Decreto legge 29 gennaio 1920 N° 115, che affida definitivamente all'Istituto l'esercizio delle riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione e dei rischi di qualsiasi genere.

Con l'insieme dei provvedimenti ond'è parola, ho fiducia che l'Amministrazione dell'Azienda sarebbe posta in quella rinvigorita condizione, auspicata anche dall'E.V., capace di

assicurarle il desiderato fecondo svolgimento della sua multiforme attività, in relazione ai diversi nuovi compiti che le sono stati successivamente affidati.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare all'E.V. il benevolo accoglimento delle provvidenze suggerite con la maggiore possibile sollecitudine, essendo mio vivo desiderio che il riassetto amministrativo dell'Istituto abbia la sua piena attuazione col 1° del mese di giugno p.v.

Con ossequio

*Il provvedimento emanato  
nella forma in qualche  
punto tal di tanto è  
Springher*

Roma Maggio 1920

Signor Ministro

Il suo valore che ha già dato prova della sua capacità amministrativa e tecnica nella direzione di altre imprese italiane di assicurazione.

Come Ella sa con decreto 29 gennaio 1920 N. 109 furono apportate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Riconoscendosi la necessità di determinare nettamente le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale si stabiliva che il Consiglio di Amministrazione potesse anche, con sua deliberazione, affidare la rappresentanza legale dell'Ente ad un proprio componente.

Comunque, più ancora che la lettera lo spirito del decreto muoveva dal risultato dell'esperienza fatta durante questo primo periodo di vita della nostra azienda. È apparso, cioè, indispensabile di assegnare al Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare sui criteri direttivi dell'azienda assumendo la conseguente responsabilità dell'andamento dell'Azienda in confronto del Governo.

Il Direttore Generale rimane pur sempre il capo di tutta l'organizzazione esecutiva dell'azienda con ampi poteri per provvedere a tutto quanto sia necessario per il migliore andamento e per un progressivo sviluppo dell'Istituto. Sono certo indispensabili nella persona del Direttore Generale qualità eminenti di amministratore e di tecnico.

Fin dalla pubblicazione del decreto sopra accennato la mia particolare attenzione si è portata sulla sistemazione della direzione dell'Istituto secondo lo spirito di detto provvedimento.

Mi è grato comunicare a V.E. che reputo, ormai, di poter prospettare una risoluzione la quale, mantenendosi nello spirito del decreto più volte ricordato, assicura alla Direzione dell'Istituto un tecnico

A S.E.

l'Ing. Dante Ferraris  
Ministro dell'Industria Commercio e Lavoro



di noto valore che ha già dato prova della sua capacità amministrativa e tecnica nella direzione di altra impresa italiana di assicurazioni.

Ho avuto, infatti, in questi giorni uno scambio di idee col Comm. Ing. Guido Toia, già Direttore della Compagnia di Assicurazioni "La Fondiaria". Dalla conversazione, di carattere assolutamente riservato e di valore puramente personale e preliminare, è risultato che il Comm. Toia accetterebbe la Direzione dell'Istituto alla condizione di poter avere, con una esplicita designazione del Consiglio di Amministrazione, anche la rappresentanza legale dell'Ente.

Per quanto concerne i compensi, il Comm. Toia accetterebbe una situazione corrispondente a un reddito di 60.000 lire nette comprensivo di stipendio e indennità.

Prima di prospettare una simile situazione ai miei colleghi del Consiglio di Amministrazione ho reputato doveroso di ottenere l'assenso dell'E.V. all'insieme delle proposte che io potrei portare al Consiglio di Amministrazione, nell'intendimento di provvedere sollecitamente alla sistemazione della Direzione e di tenere fede allo spirito del decreto del gennaio 1920.

A tal fine, se nulla osta da parte di V.E. io desidererei che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto prendesse l'iniziativa di proporre all'E.V. alcune modificazioni all'articolo 6 del regolamento 5 Agosto 1912 N.939, in merito alle funzioni del Direttore Generale e ai rapporti fra Direttore Generale e Consiglio di Amministrazione.

Del resto modificazioni a tale articolo sono pure necessarie per coordinare le disposizioni del decreto 29 gennaio 1920 N.115 con le disposizioni dell'articolo 6 sopra menzionata.



Le modificazioni che reputerei convenienti alle disposizioni del regolamento sono le seguenti:

Art. 5 bis di tali disposizioni a me pare chiara dal testo stesso. Non permetterebbero al Consiglio di Amministrazione di

Qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto rinunzi alla facoltà di cui all'art. 5 del R. Decreto 29 gennaio 1930 N. 115, la rappresentanza legale dell'Ente sarà affidata al Direttore Generale nominato, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a termini dell'art. 9 della legge 4 aprile 1912 N. 305 .  
rei ritenere produttiva di benefici effetti per l'avvenire dell'Istituto.

Art. 6

Il Direttore Generale cui sia stata attribuita a termini dell'articolo precedente la rappresentanza legale dello Istituto la conserva per tutta la sua durata in carica, dirige i servizi tecnici e amministrativi dell'azienda, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Permanente sugli affari di loro competenza , firma tutti gli e documenti rilasciati dall'Istituto salvo quelli che importano impegno legale e quelli attinenti a rapporti con amministrazioni dello Stato, i quali debbono essere firmati anchè da un Consigliere di Amministrazione all'uopo delegato dal Consiglio .

Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione



e del Comitato Permanente "

La portata di tali disposizioni a me pare chiara del testo stesso. Esse permetterebbero al Consiglio di Amministrazione di rinunciare opportunamente alla facoltà di cui all'art.5 del decreto 29 Gennaio 1920 N.II5 e di provvedere con la designazione della persona del Direttore Generale e con proposte tendenti a dare configurazione=più propria alla natura dell'azienda sia alle funzioni del Direttore Generale sia ai rapporti fra Consiglio di amministrazione e Governo= a una sistemazione che vorrei ritenere produttiva di benefici effetti per l'avvenire dell'Istituto.

Se l'E.V., come spero, mi darà il suo assenso alla linea di condotta che io intenderei seguire, potrei subito dopo, provocare al riguardo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Non credo di dovere spendere <sup>parola alcuna</sup> presso V.E. per esprimerle il desiderio mio vivissimo anzi la manifestazione del bisogno di provvedere sollecitamente alla sistemazione della Direzione dell'Istituto?



Roma giugno 1920

Signor Ministro .

Riscontro la nota di V.E. in data 29 maggio u.s. N.12622.


Reputo opportuno, innanzi tutto, di rendere edotta l'E.V. del fatto che alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione , dell'Istituto nell'adunanza del 17 maggio u.s. era stata già data , a me, preventivamente adesione da parte del predecessore di V.E. con lettera in data 14 maggio, in risposta ad una mia esplicita richiesta fatta con nota in data ~~11~~ <sup>dell'11 dell'anno u.s.</sup> maggio . Mi permetto di alligare alla presente le note sopracitate .

Voglia inoltre l'E.V. consentirmi anche che io rilevi che nella nota in data 11 maggio, indirizzata al predecessore di V.E. erano <sup>pure</sup> ~~anche~~ indicati i criteri dai quali l'Amministrazione era mossa nel proporre le modificazioni al regolamento 5 agosto 1912 N. 939 .

Ciò posto in linea di fatto, torna a me assai gradito di poter esporre all'E.V. , forse anche con qualche maggiore ampiezza, le ragioni per le quali l'Amministrazione dell'Istituto ha ritenuto di dover invocare le modificazioni al regolamento delle quali è oggetto la nota di V.E.

E' noto alla E.V. che, in conseguenza dell'esperienza fatta durante questi primi otto anni di vita dell'Istituto, il Governo del Re, con Decreto Legge 29 gennaio 1920 N.109 ritenne opportuno di preordinare, cosp come ha fatto con l'art. 5 del provvedimento menzionato, un ordinamento della Amministrazione dell'Azienda notevolmente differente dall'ordinamento stabilito dalla legge 4 aprile 1912 N. 305.

L'esperienza aveva dimostrato chiaramente, infatti, che la responsabilità del governo dell'Azienda per tutto quanto



si attiene a determinazioni di criteri direttivi, sia nell'azione industriale dell'Istituto, sia nella sua azione sociale, non possa essere ripartita su due organismi dell'Azienda, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, i quali secondo le disposizioni della legge 1912 traggono i loro poteri, indipendentemente, dalla stessa fonte; e contemporaneamente e distintamente rispondono al Governo dell'azione dell'Istituto.

A me pare, dunque, che lo spirito del provvedimento legislativo adottato dal Governo del Re in data 29 gennaio 1920 possa così essere precisato: Traendo ammeasramento dai due periodi di amministrazione dell'Istituto, l'uno in conformità delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 e del regolamento per la sua applicazione, l'altro in conformità di un provvedimento di carattere transitorio che permetteva al Consiglio di Amministrazione di avere più compiutamente la responsabilità e la direzione dell'Azienda, il Governo del Re ritenne che un ordinamento ispirato a questo <sup>detonido</sup> criterio fosse più rispondente alla natura e alla finalità industriale e sociale dell'Ente.

L'Amministrazione dell'Istituto ha ritenute perciò, così come ritenne, di doversi mantenere rigidamente ossequiente, almeno, alle spinte della disposizione dell'art. 5 del Decreto 29 gennaio 1920.

Vero è che il Consiglio di Amministrazione in conformità alla lettera della disposizione dell'art. 5 avrebbe potuto provvedere a designare per la rappresentanza legale dell'ente uno dei suoi membri. Ma il Consiglio di Amministrazione dello Istituto, pur convinto che soltanto una piena capacità

del Consiglio <sup>a</sup> nell'indirizzare l'opera dell'Ente , con la conseguente responsabilità verso il Governo , possa assicurare all'Azienda la notevole posizione che essa ha raggiunto nel capo industriale e nell'azione sociale, specie per i risultati conseguiti in questi ultimi tempi , non ha ritenuto di dover fare <sup>della predetta</sup> di tale sua facoltà , interpretata letteralmente , una condizione pregiudiziale ad una migliore sistemazione della Direzione dell'Azienda .

Volendo il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto , da una parte, assicurare alla Direzione dell'Istituto l'opera di un tecnico eminente, e, dall'altra, non vulnerare lo spirito delle opportune disposizioni contenute nel R.D. 29 gennaio 1920, ha adottato le proposte concordate nel predecessore di V.E. , limitando la sua facoltà alla designazione del Direttore Generale .

Tali proposte trovano, del resto, piena giustificazione, a me pare, anche dal punto di vista strettamente costituzionale; poichè l'art. 7 del R.Decreto 29 gennaio 1920 autorizza il Governo del Re ad emanare modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912 N. 305.

Anzi, a me sembra che si possa ritenere che la delegazione al Governo del Re di provvedere alla modifica al regolamento , tragga fondamentale ragione di essere dalla necessità ravvisata dal provvedimento legislativo di contemperare le disposizioni della legge 4 aprile 1912 con le disposizioni del Decreto Legge 29 gennaio 1920 N. 109.

In merito alla opportunità dei provvedimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione non mi permetto di esporre considerazione alcuna , specie in riguardo all'accenno conte

in ordine ai  
 nuto nella nota di V.E. riguardante i rapporti tra il Governo e  
 l'Istituto .

Mi consenta soltanto l'E.V. di porre in evidenza ~~che~~ l'Istituto  
 è Ente autonomo, e che il Consiglio di Amministrazione di esso, non  
 chè il suo Presidente, sono nominati su proposta del Ministro per  
 l'Industria, sentito il Consiglio dei Ministri, e rappresentano,  
 pertanto, a mio avviso, una delegazione fiduciaria del Governo  
 per l'Amministrazione dell'Ente, salva sempre l'azione di vigilan-  
 za continuativa e periodica demandata al Ministero dell'Industria  
 e Commercio .

La stessa rinnovabilità periodica del Consiglio di Administra-  
 zione permette, a mio avviso, assai meglio al Governo di poter  
 giudicare dell'indirizzo dell'Azienda con quell'ampio criteri di  
 libertà, che forse potrebbe <sup>subire</sup> sentire qualche limitazione in con-  
 fronto di persone aventi funzioni di carattere continuativo nella  
 vita dell'Azienda .

E' certo ragione di compiacimento per l'Amministrazione dello  
 Istituto di rilevare dalla nota di V.E. un giudizio così preciso  
 in merito alle nuove funzioni che l'Istituto è venuto assumendo,  
 sempre per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nello svol-  
 gimento dell'attività economica e sociale della Nazione. L'unità  
 di indirizzo e di responsabilità, coadiuvata da una esecuzione il-  
 luminata e competente, garantiranno all'Azienda, ne sono certo,  
 quei maggiori risultati che sono da prevedersi, sia in relazione  
 allo sviluppo dei servizi di carattere sociale, sia in dipendenza  
 della cessazione del regime transitorio nel campo delle assicura-  
 zioni sulla vita .

Resta in attesa di comunicazioni dell'E.V. in merito alla

invocata sistemazione della Direzione Generale dell'Istituto  
riconfermando il mio avviso <sup>in merito alla</sup> sulla opportunità di un contempora-  
neo rinnovamento totale del Consiglio in carica .

Per quanto concerne la misura dell'assegno ai Consiglieri  
mi riservo di fare ulteriori comunicazioni all'E.V. dopo che la  
questione fondamentale della sistemazione della Direzione dei  
rapporti tra Direzione e Consiglio di Amministrazione e tra  
quest'ultimo e il Governo sia stato dall'E.V. risoluto.

*Mi tengo frattanto a disposizione di V.E. per ogni  
altro chiarimento che possa essere utile al riguardo*

IL PRESIDENTE

*F. C. Stringher*

A S.E.  
l'On. Mario Abbiate  
Ministro per l'Industria Commercio  
e Lavoro

ROMA



Roma, giugno 1920

Signor Ministro,

Riscontro la nota di V.E. in data 29 maggio u.s. N. 12622.

Reputo opportuno, innanzi tutto, di rendere edotta l'E.V. del fatto che alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nell'adunanza del 17 maggio u.s. era stata già data, a me, preventivamente adesione da parte del predecessore di V.E. con lettera in data 14 maggio, in risposta da una mia esplicita richiesta fatta con nota dell'11 dello stesso mese. Mi permetto di alligare alla presente le note sopratitate.

Voglia inoltre l'E.V. consentirmi, anche, che io rilevi che nella nota in data 11 maggio, indirizzata al predecessore di V.E. erano pure indicati i criteri dai quali l'Amministrazione era mos-

A S.E.  
l'On. Mario Abbiate  
Ministro per l'Industria,  
il Commercio e il Lavoro  
ROMA



sa nel proporre le modificazioni al regolamento 5 agosto 1912 N° 939.

Ciò posto in linea di fatto, torna a me assai gradito di poter esporre all'E.V., forse anche con qualche maggiore ampiezza, le ragioni per le quali l'amministrazione dell'Istituto ha ritenuto di dover invocare le modificazioni al regolamento delle quali è oggetto la nota di V.E.

E' noto all'E.V. che, in conseguenza dell'esperienza fatta durante questi primi otto anni di vita dell'Istituto, il Governo del Re, con Decreto Legge 29 gennaio 1920 N° 109 ritenne opportuno di preordinare, così come ha fatto con l'art. 5 del provvedimento menzionato, un ordinamento della amministrazione dell'Azienda notevolmente differente dall'ordinamento stabilito dalla legge 4 aprile 1912 N.305.

L'esperienza aveva dimostrato chiaramente, infatti, che la responsabilità del governo dell'Azien

da per tutto quanto si attiene a determinazioni di criteri direttivi, sia nell'azione industriale dell'Istituto, sia nella sua azione sociale, non possa essere ripartita su due organismi dell'azienda, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, i quali secondo le disposizioni della legge 1912 traggono i loro poteri, indipendentemente, dalla stessa fonte, e contemporaneamente e distintamente rispondono al Governo dell'azione dell'Istituto.

A me pare, dunque, che lo spirito del provvedimento legislativo, adottato dal Governo del Re, in data 29 gennaio 1920 possa così essere precisato/ Traendo ammaestramento dai due periodi di amministrazione dell'Istituto, l'uno in conformità delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 e del regolamento per la sua applicazione, l'altro in conformità di un provvedimento di carattere transitorio che permetteva al Consiglio di Amministrazione



di avere più compiutamente la responsabilità e la direzione dell'Azienda, il Governo del Re ritenne che un ordinamento ispirato a questo secondo criterio fosse meglio rispondente alla natura e alla finalità industriale e sociale dell'Ente.

L'Amministrazione dell'Istituto ha ritenuto perciò, così come ritiene, di doversi mantenere rigidamente ossequiente, almeno, allo spirito della disposizione dell'art. 5 del Decreto 29 gennaio 1920.

Vero è che il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla lettera della disposizione dell'art. 5, avrebbe potuto provvedere a designare per la rappresentanza legale dell'ente uno dei suoi membri. Ma il Consiglio di Amministrazione dello Istituto, pur convinto che soltanto una piena capacità del Consiglio a indirizzare l'opera dell'Ente, con la conseguente responsabilità verso

il Governo, possa assicurare all'Azienda la notevole posizione che essa ha raggiunto nel campo industriale e nell'azione sociale, specie per i risultati conseguiti in questi ultimi tempi, non ha ritenuto di dover fare della predetta sua facoltà, interpretata letteralmente, una condizione pregiudiziale ad una migliore sistemazione della Direzione dell'Azienda.

Volendo il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da una parte, assicurare alla Direzione dell'Istituto l'opera di un tecnico eminente, e, dall'altra, non vulnerare lo spirito delle opportune disposizioni contenute nel R.D. 29 gennaio 1920, ha adottato le proposte concordate col predecessore di V.E., limitando la sua facoltà alla designazione del Direttore Generale;

Tali proposte trovano, del resto, piena giustificazione, a me pare, anche dal punto di vista



strettamente costituzionale; poichè l'art. 7 del R.D. 29 gennaio 1920 autorizza il Governo del Re ad emanare modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912 N° 305.

anzi, a me sembra che si possa ritenere che la delegazione al Governo del Re di provvedere alla modifica al regolamento, tragga fondamentale ragione di essere dalla necessità ravvisata dal provvedimento legislativo di contemperare le disposizioni della legge 4 aprile 1912 con le disposizioni del Decreto Legge 29 gennaio 1920 N. 109.

In merito alla opportunità dei provvedimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione non mi permetto di esporre considerazione alcuna, specie in riguardo all'ascenzo contenuto nella nota di V.E. in ordine ai rapporti tra il Governo e l'Istituto.

Mi consenta soltanto l'E.V. di porre in evi-

90 44

denza che l'Istituto è Ente autonomo; e che il Consiglio di Amministrazione di esso, nonchè il suo Presidente, sono nominati su proposta del Ministro per l'Industria, sentito il Consiglio dei Ministri, e rappresentano, pertanto, a mio avviso, una delegazione fiduciaria del Governo avente compito di carattere continuativo per l'Amministrazione dell'Ente, salva sempre l'azione di vigilanza, occasionale e periodica, demandata al Ministero dell'Industria e Commercio.

La stessa rinnovabilità periodica del Consiglio di Amministrazione permette, a mio avviso, assai meglio al Governo di poter giudicare dell'indirizzo dell'azienda con quell'ampio criterio di libertà, che forse potrebbe subire qualche limitazione in confronto di persone aventi funzioni di ordine più propriamente tecnico e esecutivo nella vita dell'azienda.

E' certo ragione di compiacimento per l'Amministrazione dello Istituto di rilevare dalla nota di V.E?, un giudizio così preciso in merito alle nuove funzioni che l'Istituto è venuto assumendo, sempre per successive iniziative del Consiglio di Amministrazione, nello svolgimento dell'attività economica e sociale della Nazione. L'unità di indirizzo e di responsabilità, coadiuvata da una esecuzione illuminata e competente, garantiranno all'Azienda, ne sono certo, quei maggiori risultati che sono da prevedersi, sia in relazione allo sviluppo dei servizi di carattere sociale, sia in dipendenza della cessazione del regime transitorio nel campo delle assicurazioni sulla vita.

Resto in attesa di comunicazioni dell'E.V. in merito alla invocata sistemazione della Direzione Generale dell'Istituto riconfermando il mio avviso in merito alla opportunità di un contempe-

ranee rinnovamento totale del Consiglio in carica.

Per quanto concerne la misura dell'assegno ai Consiglieri mi riservo di fare ulteriori comunicazioni all'E.V. dopo che la questione fondamentale della sistemazione della Direzione, dei rapporti tra Direzione e Consiglio di Amministrazione e tra quest'ultimo e il Governo sia stato dall'E.V. risolta.

Mi tengo frattanto a disposizione di V.E. per ogni altro chiarimento che possa esserle utile al riguardo.

IL PRESIDENTE

PRO - MEMORIA

L'art. 5 del progetto di statuto organico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, prescritto dall'art. 1 della legge 4 aprile 1912, N° 305, conteneva, al 2° e 3° comma dell'articolo 5, la seguente disposizione:

"Pei Consiglieri della categoria A dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, N° 305, e per il Direttore Generale, in quanto provenga dall'Amministrazione dello Stato, l'assegno di riposo sarà liquidato, ai termini della legge sulle pensioni civili e militari, tenendo conto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione dello Stato e in quella dell'Istituto, e l'assegno predetto sarà ripartito fra lo Stato e l'Istituto.

A tale effetto i Consiglieri e il Direttore Generale sono soggetti, a favore dell'Istituto, alle stesse ritenute che sarebbero state eseguite a favore dello Stato se essi non fossero passati al servizio dell'Istituto".

Nella relazione con la quale il Consiglio di Amministrazione trasmetteva al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio il progetto di Statuto, si osservava, in merito alla detta disposizione, quanto segue:

"E' notevole in questo titolo la disposizione del primo capoverso dell'art. 5, con la quale il Consiglio ha inteso risolvere equamente i dubbi, che sarebbero potuti insorgere, circa il diritto alla pensione dei Consiglieri e del Direttore Generale, provenienti da Amministrazioni dello Stato, ripartendo, proporzionalmente agli anni di servizio da essi prestati nell'Amministrazione dello Stato e in quella dell'Istituto, il diritto alle ritenute e l'obbligo corrispondente dell'assegno di



"pensione, fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto".

Il Governo ed il Consiglio di Stato nulla ebbero ad osservare sulla disposizione in parola. La Corte dei Conti, invece, pure non contrastandola, ebbe ad osservare quanto segue con lettera diretta al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, il 9 luglio 1913, n. 10816 :

"I <sup>12</sup>Consiglieri ecc. continuano ad avere la qualifica di "impiegati dello Stato e sono quindi pensionabili a carico dello Stato come i Consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato".

Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, pertanto, con lettera diretta al Presidente dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni il 25 agosto 1913 col N. 29.308, suggerì la soppressione della disposizione dallo Statuto, prendendo impegno di farne oggetto di speciale provvedimento legislativo.

In conseguenza di ciò è necessario tener presente la cosa nella eventualità della preparazione di un disegno di legge riguardante l'Istituto Nazionale.

Qualora vi sia l'intendimento che la pensione in parola sia ripartita tra lo Stato e l'Istituto, basterà riprodurre in un articolo di legge il sopra riportato art. 5 del progetto di Statuto.

Qualora invece si intenda, per seguire il suggerimento della Corte dei Conti, che la pensione gravi interamente sullo Stato, l'articolo potrebbe essere così concepito:

"ai Consiglieri della categoria A dello art. 5 della legge 4 aprile 1912 N° 305, l'assegno di pensione sarà liquidato ai termini delle vigenti norme per le pensioni degli impiegati



dello Stato, tenuto conto degli anni di servizio prestato ~~in~~  
l'Amministrazione dello Stato e ~~in~~ quella dell'Istituto, e sul-  
la base della media degli assegni che, come Consiglieri del-  
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, hanno avuto nell'ul-  
timo triennio".